



Il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 entrato in vigore il 17 gennaio ultimo scorso, introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 e DPR 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26.

Il testo prevede, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli

obblighi previsti. (scarica il nuovo decreto)

L'articolo 3 stabilisce che “Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non e' necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.

L'articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell'intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Soggetti	Violazione	Sanzioni in Euro
Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303, 304)	Che non provvedono affinché esse siano controllate	7.000 – 10.000
	Che non si avvalgono di personale certificato per le attività di controllo	10.000 – 100.000
	Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle perdite di cui ai regolamenti 1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio)	10.000 – 100.000
Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306)	Che non si avvalgono di personale in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione	10.000 – 100.000
Imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti	Che impiegano personale non in possesso dell'attestato, anche rilasciato da altri stati membri	7.000 – 100.000
Imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero per	Prendono in consegna fgas utilizzando personale non in possesso del certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro	10.000 -100.000
Imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304	Senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro	10.000 -100.000
Imprese tenute all'iscrizione al registro	Non si iscrivono	1.000 – 10.000